

23 luglio 2004

## **INFORMAZIONI FISCALI**

Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (in G.U. 9.7.2004, n. 159)

### **Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali**

Con il provvedimento in oggetto il Ministero dell'Economia ha comunicato che il saggio d'interesse di rifinanziamento applicato dalla Banca Centrale Europea per il semestre 1° luglio /31 dicembre 2004 è pari al 2,01% in ragione d'anno.

Pertanto, a decorrere dal **1° luglio 2004** il saggio degli interessi di mora applicabili in caso di ritardo nei pagamenti ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 9.10.2002, n. 231 (vedi *Informazioni Fiscali 12.11.2002*) è pari al 9,01% annuo. Per il semestre precedente 1° gennaio /30 giugno 2004 tale saggio era pari al 9,02% (vedi *Informazioni Fiscali 23.1.2004*).

Gli interessi di mora sono dovuti per legge in caso di ritardo nei pagamenti relativi a:

- contratti conclusi dall'8 agosto 2002
- scadenze successive al 6 novembre 2002

Ai sensi dell'art. 109, c. 7, TUIR, in vigore a decorrere dai periodi d'imposta che hanno inizio dal 1° gennaio 2004, gli interessi moratori concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui essi sono percepiti o corrisposti. Pertanto, in deroga all'ordinario principio di *competenza* (che rimane applicabile ai fini del bilancio d'esercizio), gli interessi di mora hanno rilevanza fiscale secondo il principio di *cassa*. Pertanto:

- gli interessi moratori *attivi* concorrono alla formazione del reddito imponibile al momento dell'effettivo incasso, per il solo importo effettivamente riscosso
- gli interessi moratori *passivi* possono essere dedotti dal reddito imponibile al momento del pagamento, per il solo importo effettivamente corrisposto.

Cordiali saluti.

Mario Difino

Camilla Pighetti

04info13

Le *Informazioni Fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Associato Picolli, Difino & Colombo*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali.

Tuttavia, esse non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Associato Picolli, Difino & Colombo* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.